

COMUNE DI FIESSE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE
(LAVORI SERVIZI E FORNITURE)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo	5
Art. 4 – Graduazione del fondo incentivante	5
Art. 5 - Gruppo di Lavoro	6
Art. 6 - Atto di incarico	6
Art. 7 - Informazione e pubblicità	7
Art. 8 - Rapporti con altri Enti Pubblici	7
Art. 9 - Calcolo del Fondo	7
Art. 10 - Calcolo del Fondo per l'innovazione	7
Art. 11 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)	8
Art. 12 - Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività	8
Art. 13 - Liquidazione	8
Art. 14 - Disciplina dell'incentivo alla pianificazione urbanistica	9
Art. 15 - Entrata in vigore	9
Art. 16 - Disposizioni finali	9

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

*"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie **in misura non superiore al 2 per cento** modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara **per le funzioni tecniche** svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:*

- programmazione della spesa per investimenti,

- per la verifica preventiva dei progetti

- di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, - di responsabile unico del procedimento,

- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario

per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

*3. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, **incrementano la quota del fondo** di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale*

*4. Il restante **20 per cento**(20%) delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione **vincolata e' destinato all'acquisto a parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione** anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di **tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, **non superiore ad un quarto (25%)**, dell'incentivo previsto dal comma 2.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni."

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: *"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."*

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: *"Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."*

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

"RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP – art. 31 D.Lgs. 50/2016): viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni tecnico-professionali che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge e dalle LINEE GUIDA Anac. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, la corresponsione dell'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.

"PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

"COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al successivo art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

“GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato al successivo art. 5. (fattispecie non prevista per il Comune di Fiesse)

“LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

“FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016).

“FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

“PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico (art. 23 dlgs 50-2016).

“COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo previste dal capitolato (art. 102, 6° comma D.Lgs. 50/2016).

ART. 3 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

Il fondo di cui al presente regolamento per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei lavori posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, (comprensivo degli oneri di sicurezza), IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

Il Fondo è costituito mediante:

- la creazione di un apposito capitolo di bilancio;
- ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nel rispettivo Quadro Economico di spesa.

ART. 4 – GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare:

- a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45%;
- b) nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;
- c) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;
- d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore:

- percentuale del 1,60%;
- e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
 - f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
 - g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2%;
 - h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%.

Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sotto progetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO – non contemplato per il Comune di Fiesse

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici; *se forniture o servizi*: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

ART. 6 - ATTO DI INCARICO – non contemplato con riferimento al gruppo di lavoro

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto

esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate da Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

ART. 7 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'atto di conferimento dell'incarico sarà pubblicato nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 8 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

ART. 9 - CALCOLO DEL FONDO

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo **superiore a 10.000 euro**.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

ART. 10 - CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per l'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;

- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

ART. 11 - CALCOLO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF) E RIPARTIZIONE TRA I SINGOLI INTERVENTI (FFSINGOLO)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$FF\ singolo(i) = (FF\ anno\ x / \sum C(i)) * C(i)$; Dove:

FF singolo(i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1

$\sum C$ anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8

C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 8.

ART. 12 - RIPARTIZIONE DEL FF DEL SINGOLO INTERVENTO (FFSINGOLO(I)) TRA LE VARIE ATTIVITÀ

La ripartizione del FFsingolo(i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1. Verifica preventiva dei progetti di lavori	10%
2. Responsabilità di Procedimento:	40%
3. direzione dei lavori, contabilità e coordinatore sicurezza	40%
4. collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	10%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 4) deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FF singolo(i) è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione del FF singolo dell'art. 11 a fine lavori.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF singolo(i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto

nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FF singolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di superamento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

ART. 14 - DISCIPLINA DELL'INCENTIVO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

L'incentivo alla pianificazione urbanistica riferito a varianti per opere pubbliche, di cui all'abrogato articolo 92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, continua ad applicarsi agli atti di pianificazione adottati e/o approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per tale tipologia sono esclusi incentivi a decorrere dall'anno 2017.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.